



**MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO "ALESSANDRO MANZONI"**  
Via 5 Giornate - 21017 SAMARATE (VA)  
Tel. 0331/72.01.18 - Fax. 0331/22.34.15  
Cod. Mec. VAIC844003 C.F. 82007930124

## **GUIDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE E ALLA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO**

### **1. Sanzioni**

L'entità delle sanzioni è stabilita dall'art. 7 della Legge n° 584/75, così come modificato dall'art. 1, comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

#### **1.1 Sanzioni a carico del trasgressore**

La sanzione varia da un minimo di € 27,5 ad un massimo di € 275.

Aggravanti: la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Pagamento in misura ridotta: nel caso in cui il trasgressore provveda a pagare la sanzione amministrativa entro il sessantesimo giorno dalla data di contestazione immediata (ovvero dalla notificazione degli estremi della violazione), l'entità della sanzione è pari al doppio del minimo, cioè € 55 ovvero € 110 in caso di aggravanti (riportate sul verbale di contestazione).

#### **1.2 Sanzioni a carico del soggetto preposto alla vigilanza e all'accertamento del divieto di fumo**

I soggetti preposti alla vigilanza e all'accertamento del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni previste dall'art. 2 della Legge n° 584/75, sono soggette al pagamento di una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2.200. Tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi previste dall'art. 5, punto b) della medesima Legge.

### **2. Come accertare l'infrazione**

Il soggetto preposto alla vigilanza e all'accertamento sul divieto di fumo, al momento dell'accertamento, provvede a richiamare formalmente il trasgressore all'osservanza del divieto di fumo; in caso di inottemperanza al richiamo, provvede a contestare l'infrazione, previa identificazione del trasgressore mediante esibizione di documento valido di identità, compilando l'apposito verbale.

Il verbale deve essere compilato in ogni sua parte, anche se il trasgressore è personalmente conosciuto. Il verbale deve essere sottoscritto sia dal soggetto preposto alla vigilanza che dal trasgressore e vale come contestazione immediata. Qualora ciò non sia possibile il soggetto preposto alla vigilanza deve comunque compilare il verbale di accertamento precisando i motivi della mancata sottoscrizione da parte del trasgressore.

Il trasgressore ha il diritto di inserire nel verbale di contestazione qualsiasi dichiarazione che ritenga necessaria o pertinente. Unitamente al verbale, dovrà essere consegnato al trasgressore copia del modello F23e relative istruzioni di compilazione.

### **3. Trasmissione del verbale**

Il soggetto preposto alla vigilanza provvede alla trasmissione immediata del verbale, compilato in ogni sua parte, al Dirigente scolastico.

I compiti attribuiti al soggetto preposto alla vigilanza sono da ritenersi esauriti all'atto della trasmissione del verbale al Dirigente scolastico, salvo convocazione.

Il Dirigente scolastico verificherà che il verbale sia stato trasmesso, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data della contestazione.



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve  
trasgressore. Il Dirigente scolastico verifica il pagamento della

sanzione, entro i termini previsti.

#### **5. Scritti difensivi**

Il trasgressore potrà far pervenire al Prefetto territorialmente competente memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione.

#### **6. Inoltro del rapporto al Prefetto**

In caso di mancato pagamento in misura ridotta della sanzione entro il termine di sessanta giorni, il Dirigente scolastico deve trasmettere il rapporto, secondo le modalità di legge, al Prefetto territorialmente competente.

Il Dirigente scolastico  
Dr. Anna Maria Testa